

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SULLE PUBBLICITA' E DIRITTI DI AFFISSIONI CON ANNESSA TARIFFA

Decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 (Valevole per i Comuni fino a 30.000 abitanti)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 185 del 31/01/1973 successivamente ratificata dal Consiglio Comunale

INDICE

\sim	т	т.		•		
Cano	1 –	- Disn	OSIZI	oni	genera	n
Capo	-		ODILL		50	

Art. 1 – Applicazione	Pag. 4
Art. 2 – Classificazione del Comune	Pag. 4
Capo II – Imposta sulla pubblicità	
Art. 3 – (Oggetto)	Pag. 4
Art. 4 – Soggetti passivi	Pag. 4
Art. 5 – Pubblicità ordinaria	Pag. 4
Art. 6 – Pubblicità effettuata con striscioni	Pag, 4
Art. 7 – Pubblicità effettuata con proiezioni	Pag. 5
Art. 8 – Pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari	Pag, 5
Art. 9 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere	Pag. 5
Art. 10 – Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti	
dell'azienda	pag. 5
Art. 11 – Pubblicità effettuata con aeromobili	Pag. 6
Art. 12 – Pubblicità effettuata in forma ambulante	Pag. 6
Art. 13 - Pubblicità sonora.	Pag. 6
Art 14 – Modalità di applicazione	Pag. 6
Art. 15 – Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali	Pag. 6
Art. 16 – (Riduzioni)	Pag. 7
Art. 17 – (Esenzioni).	Pag. 7
Art. 18 – Dichiarazione del contribuente.	Pag. 8
Art. 19 – Pagamento dell'Imposta	Pag. 8
Art. 20 – Rettifica ed accertamento d'ufficio.	Pag. 8
Art. 21 – (Contenzioso).	Pag. 9
Art 22 - Procedimento esecutivo	Pag 0

Art. 23 – Prescrizione	Pag. 9
Art. 24 – (Interessi).	. Pag. 9
Capo III – Diritti sulle pubbliche affissioni	
Art. 25 – Oggetto.	Pag. 10
Art. 26 – Soggetti passivi	. Pag. 10
Art. 27 – Tariffa.	. Pag. 10
Art. 28 – Affissioni di urgenza, notturne e festive	. Pag. 10
Art. 29 – Modalità per le affissioni	. Pag. 10
Art. 30 – Riduzioni	Pag. 11
Art. 31 – Esenzioni	Pag. 11
Art. 32 – Pagamento.	. Pag. 11
Art. 33 – Contenzioso.	Pag. 12
Art. 34 – Spazi privati per le affissioni	Pag. 12
Capo IV – Gestione del servizio	
Art. 35 – Forme di gestione.	Pag. 12
Capo V – Norme finali e transitorie	
Art. 37 – Maggiorazioni ed eccedenze	Pag. 12
Art. 38 – Sanzioni	. Pag. 13
Art. 39 – Rimozione e sequestro del materiale abusivo	. Pag. 13
Art. 40 – Privilegi.	. Pag. 13
Art. 41 – Diritto accessorio	. Pag. 13
Art. 42 – Entrata in vigore e norme transitorie	. Pag. 13
Art. 43 – Norme abrogate	Pag. 13
TARIFFA SULLE PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSION	
ANNESSA AL REGOLAMENTO (D.P.R. 26-10-1972, N.639	Pag. 14

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – **Applicazione**

Il servizio sulle pubblicità e le pubbliche affissioni, comunque effettuato nel territorio comunale è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 26-10-1972, n. 639 e del presente Regolamento.

L'esecuzione dei servizi relativi può effettuarsi direttamente dal Comune o mediante impresa specializzata che vi provvede con personale e mezzi propri secondo le disposizioni del presente Regolamento e in base alle tariffe annesse.

Art. 2 - Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26-10-1972, n.639, il Comune appartiene alla classe 7[^] avendo una popolazione residente di 2057 abitanti alla data del 31 dicembre 1972.

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 3 - (**Oggetto**)

L'imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, alle iscrizioni e a tutte le altre forme pubblicitarie visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni a norma del capo III del D.P.R. 26-10-1972, n. 639 e del presente Regolamento, esposte in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

Art. 4 - Soggetti passivi

L'imposta è dovuta in solido da chiunque effettua la pubblicità e da chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa.

Art. 5 - Pubblicità ordinaria

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi facsimili o altri mezzi similari, la tariffa dell'imposta è commisurata a metro quadrato, tenuto conto del periodo di esposizione.

Per la pubblicità luminosa o illuminata la tariffa è aumentata del centocinquanta per cento.

Art. 6 - Pubblicità effettuata con striscioni

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano le strade o le piazze la tariffa dell'imposta, per ogni giorno o frazione di giorno è applicata per ciascun metro quadrato.

Art. 7 - Pubblicità effettuata con proiezioni

Per la pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, la tariffa dell'imposta è fissata per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti e dal numero dei prodotti e delle ditte cui essi si riferiscono.

Per la pubblicità effettuata in locali aperti al pubblico a mezzo diapositive o proiezioni cinematografiche si applicano le stesse tariffe e gli stessi criteri di cui al precedente comma, indipendentemente dalla misura dello schermo che viene comunque commisurato ad un metro quadrato.

Art. 8 - Pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari

Per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o di terzi, con veicoli adibiti a fini pubblicitari, anche se con contemporaneo trasporto di merci, l'imposta dovuta a questo Comune, quando vi circoli il veicolo, purchè non in semplice transito, è calcolata per ogni giorno o frazione di giorno e per ogni metro quadrato.

Quando la pubblicità sia anche luminosa od illuminata la misura dell'imposta è aumentata del cinquanta per cento.

Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora è dovuta una maggiorazione pari al triplo della tariffa prevista dall'art. 13.

Qualora i suddetti veicoli effettuino distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è dovuta un'imposta pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 9, quintuplicata.

Qualora la pubblicità sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere la misura del'imposta è ridotta del cinquanta per cento.

Art. 9 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Per la pubblicità visiva effettuata all'interno di vetture autofilotranviarie, veicoli in genere, battelli, barche e simili, adibiti ad uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in misura pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria di cui al precedente art. 5. Per la pubblicità visiva effettuata all'esterno di detti veicoli, l'imposta è raddoppiata.

Quando la pubblicità sia anche luminosa od illuminata la misura dell'imposta è aumentata del cinquanta per cento.

L'imposta è dovuta per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali questo Comune ha rilasciato la licenza di esercizio; l'imposta è altresì dovuta pel i veicoli adibiti ad uso privato il cui proprietario ha la residenza anagrafica o la sede in questo Comune.

Per la distribuzione dei manifestini o di altro materiale pubblicitario l'imposta è dovuta in misura pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 12, quintuplicata.

Per la pubblicità sonora l'imposta è dovuta in misura doppia rispetto a quella prevista dall'art. 13.

Per i mezzi adibiti a servizi di linea interurbana che iniziano o terminano la corsa in questo Comune, l'imposta è dovuta nella misura ridotta del cinquanta per cento.

Art. 10 - Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda

Per le iscrizioni, emblemi, marchi e disegni pubblicitari, anche se luminosi od illuminati, effettuati su veicoli di proprietà della ditta o adibiti ai trasporti per conto della stessa, è dovuta l'imposta per ogni anno o frazione di anno a questo Comune, qualora vi abbia sede la ditta o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero il domicilio dei mandatari o degli agenti della ditta medesima che, alla data del

primo gennaio di ogni anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

E' fatto obbligo di conservare la bolletta dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati, fra cui il personale munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune a sensi dell'art. 35 del presente regolamento.

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, quando questa sia apposta non più di due volte e purchè ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

Art. 11 - Pubblicità effettuata con aeromobili

Per la pubblicità effettuata nel territorio di questo Comune con aerei, elicotteri e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od oggetti, è dovuta l'imposta, per ogni giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta cui la pubblicità si riferisce.

Si considera effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio stesso.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la tariffa di cui al primo comma ridotta alla metà.

Art. 12 - Pubblicità effettuata in forma ambulante

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

Per la pubblicità ambulante effettuata in forma sonora o con luce la tariffa di cui al precedente comma è maggiorata del cinquanta per cento.

Art. 13 - Pubblicità sonora

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posti fissi, l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta.

Art. 14 - Modalità di applicazione

L'imposta per le forme pubblicitarie previste negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è compreso il mezzo pubblicitario.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al quarto di metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva delle facce adibite alla pubblicità, che si valuta comunque nella misura minima di due metri quadrati. Per i globi, facsimili ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico che può circoscrivere il mezzo pubblicitario stesso. I festoni di bandierine e simili si considerano, agli effetti del calcolo della superficie tassabile, come unico mezzo pubblicitario.

Art- 15 - Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento a questo Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione dell'imposta non

esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicabilità della tassa per l'occupazione dello spazio ed aree pubbliche.

Art. 16 - (Riduzioni)

La misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento:

- 1) per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei Paesi della Comunità Economica Europea;
- 2) per la pubblicità delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche;
- 3) per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;
- 4) per la pubblicità riguardante festeggiamenti patriottici o religiosi.

Art. 17 - (Esenzioni)

Sono esenti dall'imposta:

- 1) le forme pubblicitarie comunque effettuate all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, quando si riferiscano all'attività esercitata nei locali stessi, nonchè i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino, nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 2) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, aventi per oggetto comunicazioni inerenti all'attività esercitata nei locali stessi, che non superino la superficie di un quarto di metro quadrato, nonchè gli avvisi di uguali dimensioni riguardanti la locazione, la compravendita od ogni altro negozio concernenti gli immobili sui quali sono affissi;
- 3) gli avvisi ed ogni altra pubblicazione riguardanti il governo spirituale dei fedeli, esposti sulle porte e sulle facciate esterne degli edifici destinati al culto;
- 4) i mezzi pubblicitari comunque collocati all'interno o sulle facciate esterne dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscono allo spettacolo e non al locale. Per i locali che non abbiano diretto accesso sulle vie e piazze pubbliche, l'esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati sui muri o su altre recinzioni dei locali medesimi confinanti con le vie e piazze pubbliche;
- 5) i mezzi pubblicitari di propaganda turistica generica esposti all'interno o sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico;
- 6) le esposizioni pubblicitarie relative ai giornali in vendita nelle edicole e nei negozi se apposte all'interno o sulle facciate esterne delle edicole o dei negozi medesimi;
- 7) i mezzi pubblicitari esposti nell'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere, sia statali sia dati in concessione, quando si riferiscano all'attività esercitata dall'azienda, nonchè gli avvisi e le tabelle esposte all'interno o all'esterno delle stazioni stesse che riguardino il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;
- 8) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei, nonchè delle navi ad eccezione di battelli di cui al precedente articolo 9;
- 9) le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- 10) la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in periodo di elezioni in conformità alla legge 4 aprile 1956, n. 212;
- 11) le insegne, le targhe, i fregi e simili apposti per f individuazione delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, delle organizzazioni pubbliche internazionali, degli enti di assistenza e di beneficenza, degli ospedali e delle associazioni e circoli religiosi, culturali o ricreativi e di ogni altro ente, associazione od organizzazione che non svolga attività avente fine di lucro;
- 12) le insegne, le targhe, i fregi e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti, sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non stabilite espressamente dalle disposizioni medesime, il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 18 - Dichiarazione del contribuente

I soggetti passivi di cui all'art. 4 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità stessa, le dimensioni, nonchè le generalità complete, la ragione sociale e il domicilio del soggetto passivo. Ove venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui all'art. 5 si presume, salvo prova contraria, effettuata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere presentata anche nei casi di variazioni della pubblicità.

Le variazioni danno luogo ad una nuova tassazione se comportano la modificazione della superficie esposta o del tipo della pubblicità. In questo caso viene effettuato il conguaglio fra l'importo dovuto sulla base della nuova tassazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Per la pubblicità di superficie fino a mezzo metro quadrato, collocata su pareti preesistenti, la dichiarazione si intende accettata da questo Comune ove non venga espressamente respinta nel termine di giorni trenta dalla data di presentazione o di spedizione, indicandone i motivi.

In mancanza di denuncia di cessazione la durata della pubblicità annuale si intende prorogata di anno in anno col semplice pagamento della relativa imposta entro trenta giorni dalla scadenza.

Art. 19 - Pagamento dell'Imposta

Per la pubblicità di durata inferiore all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.

Per il materiale pubblicitario riferentesi ad uno stesso soggetto o prodotto reclamizzato la cui esposizione non sia inferiore all'anno, il pagamento della relativa imposta può essere effettuato dietro esplicita richiesta dei diretto interessato, in rate trimestrali anticipate quando l'importo complessivo annuale superi € 20,66. (ndr.effettuata conversione da lire a euro)

Art. 20 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

Questo Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata procederà a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando apposito avviso al contribuente.

Nell'avviso saranno indicati il tipo e le caratteristiche della pubblicità, nonchè l'importo dell'imposta e delle soprattasse dovute.

Resta ferma la facoltà di procedere al controllo del materiale pubblicitario.

Art. 21 – (Contenzioso)

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso all'Intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministro per le Finanze entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato all'Intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso Intendente, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'Intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'articolo 395, nn. 2 e 3, del Codice di procedura civile nel termine di **60 giorni** decorrente dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione **per errore di fatto o di calcolo** nel termine di 60 giorni dalla notificazione della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'Intendente di finanza, senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro.

Art. 22 - Procedimento esecutivo

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non pagata nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento e dal D.P.R. 26-10-1972, n. 639, nonchè il diritto fisso di cui all'art. 41 e le sanzioni comminate dall'art. 38, saranno recuperati col procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14-4-1910, n.639.

Per la vidimazione dell'ingiunzione è competente il Pretore di.....

Art. 23 – **Prescrizione**

L'azione per chiedere il pagamento delle somme accertate ai fini dell'imposta prevista dal D.P.R. 26-10-1972, n. 639 e dal presente Regolamento si prescrive col decorso di tre anni dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento.

Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute, documentando e motivando la richiesta stessa.

Art. 24 – (Interessi)

Per la corresponsione degli interessi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 bis del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, introdotto con l'art.4 della legge 18 maggio 1967, n.388, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO III DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.25 - Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni viene istituito con carattere di obbligatorietà, in regime di privativa.

I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materia costituiti, esposti negli appositi spazi riservati.

Il Comune destina al servizio delle pubbliche affissioni gli spazi nella misura prescritta dal terzo comma dell'art. 28 del D.P.R. 26-10-1972, n. 639.

Non è consentita in alcun caso l'affissione diretta.

Art.26 - Soggetti passivi

Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è reso.

Art.27 – Tariffa

I diritti per il servizio delle pubbliche affissioni sono determinati per ciascun foglio di centimetri 70 per 100 o frazione.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di formato di centimetri 70 per cento, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, la tariffa di cui al primo comma è aumentata del cinquanta per cento.

Per le pubbliche affissioni di durata non inferiore a 30 giorni, sui diritti base dovuti è concessa una riduzione del 15 per cento; per quelle di durata non inferiore a 90 giorni la riduzione è del 30 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fogli, la tariffa di cui al primo comma è aumentata del cinquanta per cento; per quelli costituiti da più di otto fogli del cento per cento.

Art. 28 - Affissioni di urgenza, notturne e festive

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta per l'attuazione del servizio la corresponsione del dieci per cento in più della tariffa base, con un minimo di \in 2,58 per ogni commissione (*ndr.effettuata conversione da lire a euro*). Per le affissioni fuori del centro abitato - sede del Municipio - sarà dovuto un rimborso spese di trasferta nella misura di \in 0,02 (*ndr.effettuata conversione da lire a euro*) a chilometro come disposto dall'art. 11 comma 6° della legge 15-4-1961, n. 291.

Art. 29 - Modalità per le affissioni

Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

Si considera caso di forza maggiore il ritardo causato dalle avverse condizioni atmosferiche o dalla mancanza di spazi disponibili. In ogni caso, qualora il ritardo superi i quindici giorni dalla data

richiesta per l'affissione, ne verrà data tempestiva comunicazione al richiedente che può annullare la richiesta medesima.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Entro cinque giorni, su richiesta del committente, verrà messo a disposizione l'elenco delle posizioni con i quantitativi affissi.

Saranno sostituiti gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. In mancanza di altri esemplari dei manifesti da sostituire verrà data comunicazione al richiedente, a disposizione dei quale nel frattempo sarà mantenuto il relativo spazio.

Le eventuali variazioni od aggiunte alle pubbliche affissioni già esposte sono assoggettate al pagamento di un diritto pari alla tariffa prevista per il primo giorno.

Art. 30 – **Riduzioni**

La tariffa base dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta del cinquanta per cento:

- 1) per i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni, che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi del successivo articolo 31;
- 2) per i manifesti e gli avvisi dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei paesi della Comunità Economica Europea;
- 3) per i manifesti e gli avvisi delle associazioni d'arma o combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori e dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche;
- 4) per i manifesti e gli avvisi relativi agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;
- 5) per i manifesti e gli avvisi riguardanti i festeggiamenti patriottici e religiosi;
- 6) per gli annunci mortuari.

Art. 31 – **Esenzioni**

Sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni:

- 1) i manifesti e gli avvisi riguardanti l'attività istituzionale del Comune esposti nell'ambito del proprio territorio;
- 2) i manifesti e gli avvisi delle Autorità Militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;
- 3) i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle Regioni e delle provincie in materia di tributi;
- 4) i manifesti e gli avvisi delle Autorità di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza;
- 5) i manifesti e gli avvisi relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche, regionali, amministrative e di referendum;
- 6) ogni altro manifesto od atto delle Autorità la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- 7) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 32 – Pagamento

Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Per il recupero di somme comunque dovute e non corrisposte ai sensi del precedente comma si osservano, per quanto compatibili, gli articoli 20 - 22 e 23 del presente Regolamento, nonchè gli artt. 23, 25 e 26 del D.P.R. 26-10-1972, n. 639.

Art.33 – Contenzioso

Per il contenzioso si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 del presente Regolamento nonchè dall'art. 24 del D.P.R. 26-10-1972, n. 639.

Art. 34 - Spazi privati per le affissioni

La Giunta Comunale, sentita la locale Commissione edilizia, determina, previo consenso dei proprietari, gli spazi in cui è permessa l'affissione, avuto riguardo alle superfici minime di cui all'art. 25.

Qualora non sia possibile tale determinazione mediante accordo con i proprietari, ad essa provvede il Prefetto, sentiti l'Ufficio del Genio Civile e la Sovrintendenza alle Antichità e Belle Arti, il quale determinerà anche la misura dell'indennizzo.

Nei locali degli Uffici delle pubbliche affissioni saranno esposti, in modo da potersi facilmente consultare dal pubblico, la tariffa del servizio ed un elenco sui quale devono essere indicati gli spazi destinati alle affissioni e la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono.

CAPO IV GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 35 - Forme di gestione

Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è gestito, ove possibile, dal comune.

A tal fine i comuni possono riunirsi in consorzio secondo le norme della legge comunale e provinciale.

Il servizio può anche essere affidato in concessione ad aggio, quando il comune ritenga che tale tipo di gestione sia più conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo. Per i comuni delle ultime due classi il servizio può essere affidato anche a canone fisso.

Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente decreto ed è tenuto a provvedere indistintamente a tutte le spese, comprese quelle per il personale, che deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal comune. Il concessionario può avvalersi anche del procedimento esecutivo previsto dal precedente art. 25, emettendo i relativi atti ingiuntivi. Nell'espletamento del servizio il concessionario può farsi sostituire da un rappresentante che non si trovi nei casi di incompatibilità di cui al successivo art.42.

E' vietato il subappalto del servizio.

CAPO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 - Maggiorazioni ed eccedenze

Le maggiorazioni a qualunque titolo previste dal presente Regolamento sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Alla imposta e ai diritti di cui al presente Regolamento non si applicano le eccedenze previste dagli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale, 3 marzo 1934, n.383, e successive modificazioni.

Art. 38 – **Sanzioni**

Chiunque avendone l'obbligo ometta di presentare la dichiarazione o presenti una dichiarazione infedele è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta e del diritto dovuti, ad una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

La soprattassa è ridotta alla metà se la dichiarazione è prodotta non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata.

Per il tardivo pagamento dell'imposta e delle singole rate di essa, è dovuta, indipendentemente dalla soprattassa di cui al primo comma, una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta il cui pagamento è stato ritardato.

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applica, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 3 maggio 1967, n. 317, la sanzione pecuniaria da € 5,16 (ndr.effettuata conversione da lire a euro).

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 39 - Rimozione e sequestro del materiale abusivo

Il Comune provvede a far rimuovere le affissioni e la pubblicità abusive, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente sarà, con ordinanza del Sindaco, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dei diritti e dell'imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Nell'ordinanza sarà stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

Art. 40 – **Privilegi**

Per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni opera a favore del Comune e del concessionario il privilegio previsto dall'art. 2752, terzo comma, del codice civile.

Art. 41 - Diritto accessorio

Per ogni bolletta di importo non inferiore a € 5,16 (ndr.effettuata conversione da lire a euro) deve essere corrisposto un diritto fisso di € 0,15(ndr.effettuata conversione da lire a euro) da ripartirsi secondo quanto stabilito dall'art. 54 del D.P.R. 26-10-1972, n. 639.

Art. 42 - Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973

Per la pubblicità effettuata anteriormente al 1° gennaio 1973 e per la quale non sia stato accertato il relativo tributo, si procederà al recupero del tributo medesimo secondo le modalità di accertamento e di riscossione previste dal D.P.R. 26-10-1972, n. 639 e dal presente Regolamento, fermi restando i termini e le tariffe in vigore prima della suddetta data.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 43 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni Regolamentari nonché le tariffe salvo il caso previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 42.

TARIFFA SULLE PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNESSA AL REGOLAMENTO (D.P.R. 26-10-1972, N. 639)

OMISSIS...

Per le tariffe vedasi la deliberazione assunta annualmente dalla Giunta Comunale in sede di predisposizione del bilancio di previsione.